

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 2615/76 DEL CONSIGLIO

del 21 ottobre 1976

che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 per quanto concerne il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24,

vista la proposta della Commissione, fatta previo parere del comitato dello statuto,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere della Corte di giustizia,

considerando che spetta al Consiglio, decidendo a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione delle istituzioni interessate, modificare lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2577/75 ⁽³⁾;

considerando che è opportuno, nel rispetto dei principi dello statuto dei funzionari, apportare talune modifiche al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, per consentire un'applicazione più adeguata delle disposizioni di detto regime al personale retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti;

considerando che il regime previsto dal presente regolamento è valido unicamente per il personale retribuito con fondi destinati alla ricerca e agli investimenti e non può assolutamente costituire un precedente in materia di funzione pubblica europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

Modifica del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità

Articolo 1

Il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità è modificato come segue:

1. All'articolo 1 si sopprime l'ultimo trattino.
2. All'articolo 2 si aggiunge la seguente lettera:
 - d) L'agente assunto per occupare, a titolo temporaneo, un impiego permanente retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti e compreso nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa all'istituzione interessata ».
3. All'articolo 4 si sopprime l'ultimo comma.
4. All'articolo 8 occorre aggiungere il seguente comma:
 - Il contratto di un agente di cui all'articolo 2, lettera d), è disciplinato dalle norme seguenti:
 - il contratto di un agente di categoria A o B incaricato di svolgere mansioni che esigono competenze scientifiche e tecniche non può avere una durata superiore ai 5 anni; detto contratto è rinnovabile;
 - il contratto di un agente di categoria A o B incaricato di svolgere mansioni amministrative è concluso per una durata indeterminata;
 - il contratto di un agente di categoria C o D è concluso per una durata indeterminata o determinata ».
5. All'articolo 20 occorre aggiungere un comma così formulato:
 - Tuttavia, per quanto concerne gli agenti di cui all'articolo 2, lettera d), gli stipendi mensili di base sono fissati, per ogni grado e scatto, conformemente alla seguente tabella:

⁽¹⁾ GU n. C 100 del 3. 5. 1976, pag. 38.

⁽²⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 263 dell'11. 10. 1975, pag. 1.

Gradi	Scatti							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A 1	105 887	111 748	117 609	123 470	129 331	135 192	—	—
A 2	93 469	99 061	104 653	110 245	115 837	121 429	—	—
A 3 L/A 3	76 640	81 533	86 426	91 319	96 212	101 105	105 998	110 891
A 4 L/A 4	63 679	67 497	71 315	75 133	78 951	82 769	86 587	90 405
A 5 L/A 5	52 068	55 348	58 628	61 908	65 188	68 468	71 748	75 028
A 6 L/A 6	44 538	47 120	49 702	52 284	54 866	57 448	60 030	62 612
A 7 L/A 7	37 926	39 969	42 012	44 055	46 098	48 141	—	—
A 8 L/A 8	33 193	34 644	—	—	—	—	—	—
B 1	44 538	47 120	49 702	52 284	54 866	57 448	60 030	62 612
B 2	38 197	40 132	42 067	44 002	45 937	47 872	49 807	51 742
B 3	31 528	33 141	34 754	36 367	37 980	39 593	41 206	42 819
B 4	26 851	28 249	29 647	31 045	32 443	33 841	35 239	36 637
B 5	23 675	24 805	25 935	27 065	—	—	—	—
C 1	26 071	27 245	28 419	29 593	30 768	31 942	33 116	34 290
C 2	22 287	23 361	24 434	25 508	26 581	27 655	28 728	29 820
C 3	20 603	21 522	22 442	23 361	24 281	25 201	26 120	27 040
C 4	18 306	19 174	20 042	20 910	21 779	22 647	23 515	24 384
C 5	16 617	17 435	18 253	19 071	—	—	—	—
D 1	19 222	20 193	21 164	22 135	23 106	24 077	25 048	26 019
D 2	17 233	18 101	18 970	19 838	20 706	21 575	22 443	23 311
D 3	15 804	16 621	17 438	18 255	19 072	19 889	20 706	21 523
D 4	14 780	15 495	16 209	16 923	—	—	—	—

6. Al primo comma dell'articolo 28 va aggiunta una frase formulata come segue :

• L'articolo 72 è ugualmente applicabile all'agente di cui all'articolo 39, paragrafo 2, e titolare d'una pensione di anzianità ».

7. L'articolo 34 viene completato dal seguente paragrafo :

• In caso di decesso di un ex agente di cui all'articolo 2, lettera c) o d), che sia titolare di una pensione di anzianità oppure abbia cessato dal servizio prima dell'età di 60 anni e chiesto di differire il godimento della sua pensione di anzianità fino al primo giorno del mese successivo a quello nel quale compie l'età di 60 anni, gli aventi diritto, quali sono definiti nel capitolo 4 dell'allegato VIII dello statuto, beneficiano di una pensione di reversibilità alle condizioni previste dall'allegato predetto ».

8. Il testo dell'articolo 39, paragrafo 2, primo comma, è sostituito dal seguente testo :

• All'atto della cessazione dal servizio, l'agente di cui all'articolo 2, lettera c) o d), ha diritto alla pensione di anzianità o all'indennità una tantum alle condizioni previste nelle disposizioni del titolo V, capitolo 3, dello statuto e dell'allegato VIII dello statuto ».

9. All'articolo 47, paragrafo 2, lettera a), viene sostituito il testo seguente :

• a) Alla fine del periodo di preavviso fissato nel contratto ; il preavviso non può essere inferiore a due giorni per ogni mese di servizio prestato, con minimo di quindici giorni ed un massimo di tre mesi. Per quanto concerne l'agente di cui all'articolo 2, lettera d), il preavviso non può essere inferiore a un mese per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di tre mesi ed un massimo di dieci mesi. Tuttavia, il periodo di preavviso non può avere inizio durante un congedo di maternità o di malattia purché quest'ultimo non superi i tre mesi. È inoltre sospeso per la durata di questi congedi, nei limiti suddetti ».

10. Sono soppressi gli articoli 84 — 98.

CAPITOLO II

Disposizioni transitorie

Articolo 2

1. L'agente di stabilimento e l'agente locale, retribuiti in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti in servizio al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, devono essere invitati

dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, a concludere un contratto di assunzione alle condizioni stabilite al titolo II di questo regime.

Tale contratto ha effetto a decorrere dalla data suddetta.

2. L'interessato viene assegnato ad un impiego conformemente alle disposizioni dell'articolo 10 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità.

All'interessato viene attribuito uno stipendio base d'importo tale per cui la sua retribuzione netta sia almeno pari all'ammontare della retribuzione netta percepita prima della conclusione del nuovo contratto.

Ai fini dell'applicazione del presente capitolo, si considera la retribuzione alla quale l'interessato avrebbe diritto in base al suo vecchio regime come il dodicesimo dell'importo globale della retribuzione annuale, previa deduzione dell'imposta comunitaria e dei contributi ai regimi nazionali di pensione e di sicurezza sociale.

Gli assegni familiari presi in considerazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni che precedono sono quelli che l'agente avrebbe percepito, in base al precedente regime di retribuzioni, il primo mese successivo alla conclusione del suo nuovo contratto, se in tale momento i suoi oneri familiari fossero stati gli stessi che nel mese considerato.

3. L'agente di stabilimento e l'agente locale assunti in qualità di agenti di cui all'articolo 2, lettera d), del regolamento applicabile agli altri agenti delle

Comunità ai sensi del presente articolo non sono tenuti ad effettuare il periodo di prova di cui all'articolo 14 di detto regime.

4. Per quanto riguarda l'agente di stabilimento e l'agente locale in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la durata di servizio prevista all'articolo 77, primo comma, dello statuto è calcolata tenendo conto degli anni di servizio che l'agente assunto ai sensi del paragrafo 1 ha compiuto in qualità di agente di stabilimento o di agente locale.

Tuttavia, per il calcolo delle annualità ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VIII dello statuto, si tiene conto soltanto degli anni di servizio compiuti dall'agente temporaneo ai sensi dell'articolo 2, lettera d).

5. Il contratto dell'agente di stabilimento o dell'agente locale che non abbia accettato entro il termine di sei mesi l'offerta di cui al precedente paragrafo 1 viene risolto. In tal caso, l'agente ha diritto al preavviso di cui all'articolo 98, paragrafo 2, del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, o all'articolo della regolamentazione relativa alle condizioni di impiego degli agenti locali applicabile all'interessato.

CAPITOLO III

Disposizioni finali

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 ottobre 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. J. BRINKHORST